



Progetto CCM Í Definizione e implementazione di un sistema di monitoraggio del rispetto della normativa sul fumo in Italia : risultati, strumenti e prospettive future.

Gli strumenti per il monitoraggio Roma 18 Dicembre 2012



Regolamento Aziendale



***Í Divieto di fumo nei locali della
AZIENDA USL VALLE D'AOSTA***

e

disciplina del procedimento sanzionatorio

approvato con Delibera n. 1449 del 24/10/2011



Il regolamento aziendale: Articolo 1. Principi



1. L'Azienda USL della Valle d'Aosta si impegna, con il presente regolamento, a **far rispettare il divieto di fumo** stabilito dalle leggi statali e regionali, e specificatamente dalla L. 16/01/2003, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo 16 dicembre 2004
2. L'Azienda USL Valle d'Aosta si prefigge di:
 - ” **proteggere i non fumatori** dai danni provocati dal fumo passivo;
 - ” **sostenere i fumatori** nella scelta di smettere di fumare;
 - ” **fornire alla popolazione** un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo



Il regolamento aziendale: Articolo 2. Oggetto



1. Il presente Regolamento **disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto** utilizzati dalla Azienda USL Valle d'Aosta, in attuazione della L. 585/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
2. **Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81**



Il regolamento aziendale: Articolo 2. Oggetto



3. Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda.



Il regolamento aziendale: Articolo 3. Ambito di applicazione



- 1. È vietato fumare** in tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda USL Valle d'Aosta.
- 2. È vietato fumare** in tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda; predisposizione di adesivi per le auto aziendali.



- 3. È vietato fumare** anche nei seguenti spazi esterni aperti di pertinenza dell'Azienda: spazi adiacenti alle porte di ingresso, pensiline di passaggio.



Il regolamento aziendale: Articolo 5. Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa



1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:

- ” I Direttori di Dipartimento delle aree ospedaliere, territoriali e delle strutture amministrative
- ” I Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
- ” I Direttori dei Distretti Sanitari
- ” I Direttori delle Strutture Complesse e Strutture Semplici sanitarie, tecniche o amministrative
- ” I Responsabili delle R.S.A., dei Centri Diurni e di socializzazione

õ ..



Il regolamento aziendale: Articolo 5. Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa



2. Costoro, nelle strutture da loro dirette, devono:

Individuare e incaricare, con atto scritto, comunicato all'interessato, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e segnalare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti, designati previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal Servizio di Medicina Legale Aziendale. I suddetti nominativi, e ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale che provvederà ad aggiornare l'apposito registro.

Curare l'affissione dei cartelli e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati

Accertare eventuali violazioni anche a carico del personale preposto alla vigilanza sul rispetto del divieto e segnalarle ai soggetti preposti all'attuazione del procedimento sanzionatorio. ò ò



Il regolamento aziendale: Articolo 6. Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza



1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui all'art. precedente, devono:
 - “ essere dotati di **cartellino** di riconoscimento aziendale
 - “ partecipare a iniziative di **aggiornamento** nella materia in oggetto organizzate dall'amministrazione.
2. Ad essi compete:
 - “ **vigilare** sull'osservanza dell'applicazione del divieto
 - “ **Segnalare le infrazioni**, ai Tecnici della Prevenzione che provvederanno a contestare immediatamente qualora possibile, la violazione al trasgressore



Il regolamento aziendale: Articolo 6 bis. Soggetti che attuano il procedimento sanzionatorio



1. I soggetti che attuano il procedimento sanzionatorio sono identificati nei **Tecnici della Prevenzione delle SS.CC. Igiene degli Alimenti e Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro** i quali devono provvedere a redigere il verbale di accertamento e contestazione secondo le modalità previste.



Il regolamento aziendale: Articolo 8. Registro degli accertatori



Verrà istituito dall'Azienda USL Valle d'Aosta un registro contenente il nominativo dei soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sul divieto di fumare e dei Tecnici della Prevenzione cui spetta l'obbligo di accertamento e contestazione delle infrazioni. Tale registro verrà mantenuto e aggiornato a cura del Gruppo di Coordinamento.



Formazione degli operatori sanitari



La formazione per gli operatori sanitari ed amministrativi della Azienda USL relativa alla prevenzione tabagismo verrà effettuata nelle date del 8 marzo e 5 aprile 2013.

Tale formazione interesserà almeno 2 persone per ogni S.C./S.S. (1 dirigente e 1 personale del comparto) allo scopo di diffondere in maniera capillare il contenuto della Delibera Aziendale e di favorire la conoscenza dei rischi per la salute determinati dal fumo attivo e passivo, di implementare la consapevolezza da parte dei dipendenti fumatori e non dei propri diritti e responsabilità, di favorire la creazione e il mantenimento di luoghi di lavoro salubri e sicuri.